



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza n° 01 del 10 GEN. 2013

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente rimozione e messa in sicurezza dell'amianto negli edifici.

IL SINDACO

- **Visto** il D. L.gvo 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- **Visto**, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- **Visto** la nota dell'ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione U.O.S. "Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro" dell'ASL Salerno -Distretto Sanitario di Capaccio-Roccadaspide, prot. n. 1601/UOP del 22/11/2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 42417 del 28/11/2012, concernente la trasmissione del verbale di sopralluogo, prot. n. 1600/UOP del 21/11/2012 effettuato presso l'ex stabilimento industriale di manifatture tabacchi, ubicato in località Cafasso di Capaccio Paestum, censito nel N.C.T.U. al n. 70 del foglio di mappa n. 34, che pur non essendo allegato alla presente ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- **Preso atto** che con la stessa relazione viene specificato che:
 - *La struttura in argomento, chiusa da un muro di cinta e cancello, posta al limite del borgo abitato di Cafasso del Comune di Capaccio, e geo referenziata alle coordinate geografiche lat. Nord 40.44009° - long. Est 15.01519°, risulta composta da un edificio a forma di "J" più altri edifici satelliti interconnessi con copertura a due falde, in onduline di fibrocemento del tipo contenente amianto – come quelle della Eternit®- stimata in piano in circa 5.700 m2;*
 - *Alcune lastre di copertura, specie nella copertura del fabbricato stimato come primo nucleo dell'opificio (con due torri laterali) risultano divelte dalle intemperie e si presume che parte di esse giacciono al suolo coperte dalla folta vegetazione ivi presente.*
 - *Tale copertura, ricoperta da un tappeto fungineo, visivamente appare friabile e sgretolata. Le muffe ivi presenti limano la matrice cementizia, trattengono l'umidità che d'inverno, con il gelo sgretola ulteriormente il supporto di cemento con conseguente spolveramento pericolosissimo.*
 - *Inoltre, osservando la parte inferiore della copertura, per la parte sporgente (sporto della copertura), si apprezza una matrice ramazzata a macule dal grigio al verde, indice di un forte degrado della stessa e di un probabile affiorare delle fibre contenute.*
 - *Dall'interno del vasto edificio principale visionato, le lastre appaiono lesionate e fratturate in moltissimi punti da cui filtra la luce esterna.*
 - *In tutti i fabbricati anche i numerosi tubi di discesa delle grondaie sono in fibrocemento.*
- **Preso atto** che l'analisi di giudizio dello stato di conservazione dei materiali in cemento amianto, tramite il protocollo specifico adottato, fornisce un indice di degrado (ID) pari a 68 (pericolo = />45). Valutando la copertura in argomento anche con altro metodo di giudizio dello stato di mantenimento della copertura, il risultato è pari a 13 (necessità di bonifica se = /> 11).
In entrambi i casi viene espresso un giudizio di "scadente/pessimo", equivalente ad una

valutazione per "Rimozione dei materiali entro i successivi 12 (dodici) mesi"; non procrastinabili tenuto conto della contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e vicinanza scuole.

- **Tenuto conto** che con la richiamata nota citata nota prot. n. 1600/UOP del 21/11/2012, il Dipartimento di Prevenzione U.O.S. "Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro" dell'ASL Salerno -Distretto Sanitario di Capaccio-Roccamare, invocando il principio di precauzione, ha richiesto al Sindaco, quale Autorità Competente per il settore dell'igiene pubblica, l'adozione di provvedimenti urgenti nei confronti del proprietario che si concretizzano come segue:
 - *Disporre l'accertamento della proprietà del sito o degli aventi titolo.*
 - *Ordinare alla proprietà la **rimozione dei materiali in fibrocemento e bonifica del sito, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un anno non procrastinabile.***
 - *Disporre che per eventuali difficoltà tecniche alla rimozione, entro il periodo stabilito, il detentore del sito istituisca un programma di sorveglianza che controlli l'avanzamento dello stato di degrado ed opportune misurazioni di aereo dispersi, facendo riferimento alla Norma UNI EN 689 del 1997.*
 - *disporre nelle more della rimozione si astenga da ogni qualsivoglia lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria o accesso ai materiali e lastre, onde evitarne il disturbo.*
 - *Informare la proprietà del sito che, qualora intenda proporre opposizione, dovrà entro lo stesso termine – e senza essere esonerato dal piano di monitoraggio, dimostrare con analisi certificate l'eventuale assenza di fibre pericolose.*
- **Dato atto**, che è scientificamente provato che l'amianto, minerale naturale, a struttura fibrosa, è gravemente nocivo per la salute dell'uomo in quanto l'esposizione alle fibre di amianto, potenzialmente inalabili, è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio;
- **Richiamata** la precedente Ordinanza Sindacale n. 130 del 06/07/2009, emessa nei confronti della Società DE MARTINO Srl, con sede in Salerno alla Via Giuseppe Vicinanza n. 16 e nei confronti del Sig. Caprino Domenico nato in Battipaglia (SA) il 25/12/1958 e residente in Capaccio (SA) alla Via Giove n. 6, in qualità di amministratore unico della società DE MARTINO Srl, con la quale si ordinava, di provvedere ad eseguire a proprie cure e spese, attraverso laboratorio accreditato UNI/EN ISO 17025 (SINAL) le determinazioni sui campioni di materiali utilizzati per la copertura del fabbricato ex industriale, individuato come "ex tabacchificio" localizzato sulla Via comunale Cafasso, per la preventiva classificazione dei materiali, per verificarne con precisione la natura ovvero l'eventuale presenza di fibre in amianto;
- **Richiamata** la normativa di settore:
 - il D. Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006, in particolare l'art. 184 comma 4 e comma 5;
 - la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
 - il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
 - il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. *(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001);*
- **Considerato** che le particolare esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza

e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

- **Dato atto** che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica, e pertanto ordinare al Sig. Caprino Domenico nato in Battipaglia (SA) il 25/12/1958 e residente alla Via Giove n. 6 - Località Santa Venere di Capaccio Paestum (SA), in qualità di amministratore unico della Società DE MARTINO Società a Responsabilità Limitata – De Martino Srl, P.IVA 03214710653, con sede in Salerno alla Via Giuseppe Vicinanza n. 16, l'immediato inizio della messa in sicurezza e della bonifica di tutte le aree interessate dai manufatti in cemento amianto, così come proposto dall'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide;
- **Visto** che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447).
 - Fasce di rispetto ferroviario (D.P.R. 11.7.1980, n. 753);
 - Fasce di rispetto stradale (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.);
 - Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
 - Vincolo di tutela del patrimonio artistico e storico (Art. 10 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
 - Tutela dei corpi idrici (Art. 96 lettera f del R.D. del 25.7.1904, n. 523 e art. 41 del D.Lgs del 11.5.1999, n. 152).
 - Centri abitati (Art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.);
- **Visto** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;
- **Visto** le leggi sanitarie vigenti in materia;

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, al Sig. Caprino Domenico nato in Battipaglia (SA) il 25/12/1958 e residente alla Via Giove n. 6 - Località Santa Venere di Capaccio Paestum (SA), in qualità di amministratore unico della Società DE MARTINO Società a Responsabilità Limitata – De Martino Srl, P.IVA 03214710653, con sede in Salerno alla Via Giuseppe Vicinanza n. 16, proprietaria del fabbricato in premessa citato, ubicato in località Cafasso di Capaccio Paestum, censito nel N.C.T.U. al n. 70 del foglio di mappa n. 34, di provvedere, previa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati ed occorrenti, all'attuazione delle seguenti azioni:

1. Individuare, entro 20 (venti) giorni dalla notifica di questa Ordinanza, una ditta specializzata, iscritta all'Albo Gestori Ambientali, nella categoria 10 – “attività di bonifica di beni contenenti amianto”, che provveda agli interventi previsti dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quale la messa in sicurezza e la **rimozione** mediante la eliminazione e conseguente smaltimento dei manufatti in amianto nella forma di lastre ondulate, previa predisposizione da parte della stessa di un piano di lavoro, che deve essere presentato per l'approvazione all'ASL Salerno – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Istituire, in attesa delle operazioni previste al precedente punto 1), un programma di sorveglianza con particolare riferimento al controllo sull'avanzamento dello stato di degrado e disporre le opportune misurazioni di aero dispersi, facendo riferimento alla

Norma UNI EN 689 del 1997.

3. Trasmettere al Comune di Capaccio – AREA VI, copia del piano di lavoro approvato dall'ASL Salerno – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA).

ORDINA ALTRESI

Che le ditte incaricate alle operazioni di bonifica, sono tenute a comunicare la data di inizio e fine dei lavori in questione: all'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide e al Comune di Capaccio – AREA VI;

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Alla Società DE MARTINO Società a Responsabilità Limitata – De Martino Srl, P.IVA 03214710653, con sede in Salerno alla Via Giuseppe Vicinanza n. 16;
2. Al Sig. Caprino Domenico nato in Battipaglia (SA) il 25/12/1958 e residente alla Via Giove n. 6 - Località Santa Venere di Capaccio Paestum (SA), in qualità di amministratore unico della società DE MARTINO Srl;
3. Al Responsabile dell'AREA IV del Comune di Capaccio;
4. Al Responsabile dell'AREA V del Comune di Capaccio;
5. Al Responsabile dell'AREA VII - Comando di Polizia Municipale del Comune di Capaccio;
6. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo;

E' inviato:

1. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno, e all'ASL Salerno – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA);
2. Al Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente di Salerno, Via Duomo, 17 84100 Salerno;
3. Al Dipartimento di Prevenzione U.O.S. "Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro" dell'ASL Salerno -Distretto Sanitario di Capaccio-Roccadaspide – Roccadaspide (SA);

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

10 GEN. 2013

Dalla Residenza Municipale _____



Il Sindaco
dot. Italo VOZA